

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3224

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENSORIO, DAL CASTELLO, NENNA D'ANTONIO,  
LEONE, MANFREDI, VITI, MELELEO, LA PENNA,  
D'ALIA, FOSCHI, RIVERA**

Elevazione del limite di età pensionabile per i sanitari  
delle unità sanitarie locali

*Presentata il 7 ottobre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La deroga al limite di età pensionabile per i sanitari operanti nelle unità sanitarie locali, richiesta e sostenuta da un ampio ventaglio di proposte legislative, è un argomento che merita tutta la nostra considerazione e la più aperta disponibilità di valutazione per ovviare ad una molteplicità di discriminazioni che si sono venute via via ad intersecare nell'ambito del medesimo comparto di attività sanitaria ed anche rispetto ad altre attività di pari grado e dignità di impiego, come nel caso dei magistrati, dei professori universitari, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti.

È opportuno indicare, in linee sintetiche e secondo un preciso ordine cronologico, le proposte che sono state formulate dal 20 marzo 1984 al 3 gennaio 1987 per

rilevare innanzitutto che molte di esse sono riservate alle categorie apicali: primari ospedalieri, sovrintendenti, direttori, eccetera.

Pertanto, vanno segnalate le seguenti proposte di legge presentate nella IX legislatura: atti Camera nn. 1460, 2056, 2124, 1946, 3926, 4118, 4227. La maggioranza delle predette proposte legislative erano intese a riservare alle categorie apicali (ed alcune solo ai primari ospedalieri) il beneficio di poter proseguire il rapporto di lavoro oltre il sessantacinquesimo anno di età e fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio.

Soltanto le due ultime proposte, seguendo un criterio di chiara e doverosa imparzialità, estendevano il beneficio della deroga al limite di età a tutti i

sanitari delle unità sanitarie locali senza alcuna distinzione di qualifica e attività.

Queste proposte hanno come fondamento una ben nutrita serie di motivazioni che traggono la loro origine da una analisi accurata e obiettiva di rivendicazioni di natura sociale, economica, giuridica e professionale, ma soprattutto da quelle profonde discriminazioni che tuttora sussistono nell'ambito delle stesse categorie sanitarie.

Infatti, nell'ambito delle stesse categorie di sanitari ospedalieri ancora oggi esiste una netta diversità di trattamento rispetto agli ufficiali sanitari ed ai medici condotti, che per effetto dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale sono confluiti nei ruoli unici regionali.

Per essi vige ancora l'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 459, che recita in tal modo: « Gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età ».

Ma le leggi successive ed i progetti di legge che sono giunti all'esame del Parlamento non hanno mai chiesto l'estensione del predetto beneficio a tutte le altre categorie in considerazione del ritardato ingresso in carriera per motivi bellici e per le ben note difficoltà (per molti sanitari) di occupare un posto in organico in assenza quasi assoluta di pubblici concorsi.

L'esame dettagliato delle ultime proposte di legge della X legislatura fa rilevare innanzitutto che non si tratta di spostare il limite di età a 70 anni per tutti, ma solo per coloro che, a domanda, chiedono

la prosecuzione del rapporto di lavoro al solo scopo di poter raggiungere i quaranta anni di servizio.

È da ritenersi che non tutti i richiedenti avranno bisogno di rimanere in servizio per cinque anni, ma solo per il periodo sufficiente a raggiungere i quaranta anni di servizio che potrebbe, in alcuni casi, anche essere in frazioni ridotte dei cinque anni in questione.

Non si può quindi parlare di un limite fisso ed obbligatorio per tutti, ma si tratta di un criterio di « flessibilità » che anche se opinabile come elemento innovatore, contiene al contrario molti elementi di riflessione per il futuro sociale del nostro Paese.

Nell'ottobre 1986 l'onorevole Cristofori, presidente della Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico, nel riportare le decisioni del Congresso degli Stati Uniti sulla legge del pensionamento obbligatorio per limite di età, indicava la scelta fatta dalla democrazia cristiana attraverso gli interventi di suoi autorevoli parlamentari, i quali concordavano sulla flessibilità delle regole previdenziali e sull'apertura di un maggior spazio di libertà di scelta per il cittadino.

Il progressivo allungamento della vita dell'uomo, in contrapposizione alla diminuita natalità, nonché la molteplicità dei problemi che nascono dalla crescita dei bisogni e da una domanda sempre più elevata di benessere inducono a ritenere che, in un futuro non lontano, saranno queste le principali motivazioni che giustificheranno la flessibilità dell'età di pensionamento. In conclusione, questa deroga così articolata e motivata dalla necessità di porre fine a tante discriminazioni, non solo non arreca gravi oneri finanziari, ma assicura la continuità di servizio di soggetti che possono offrire un ulteriore contributo di fattiva operosità con il bagaglio di tutta la loro matura esperienza culturale e professionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il limite di età pensionabile è esteso, a domanda, a tutti i sanitari dipendenti dalle unità sanitarie locali, fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche ai sanitari che non si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ma che abbiano presentato domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro in epoca antecedente al collocamento a riposo.